



OGGETTO: Procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali presso le sedi di via Flavia 6, via Fornovo 8 (palazzine A, B, e C) e via Vittorio Veneto 56, indetta nell'ambito della categoria merceologica 1 "Servizi di pulizia e igiene ambientale" del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione - C.I.G.: 7206227EA1

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

IL RUP

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche del Personale l'Innovazione Organizzativa, il Bilancio-UPD del 29/09/2017, con il quale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stata indetta la procedura in oggetto per l'aggiudicazione dell'affidamento dei servizi di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali presso le sedi ministeriali di via Flavia n.6, via Fornovo n.8 e via Vittorio Veneto n.56, mediante appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione attivato da Consip;

VISTO il Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito per la partecipazione al succitato appalto specifico;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche del Personale l'Innovazione Organizzativa, il Bilancio-UPD del 02/11/2017 di nomina della Commissione di Gara;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche del Personale l'Innovazione Organizzativa, il Bilancio-UPD del 10/05/2018 di nomina del nuovo Presidente della Commissione giudicatrice;

VISTI i verbali di gara n. 4, n. 5 e n. 13 relativi rispettivamente alle sedute della Commissione del 4 dicembre 2017, del 18 dicembre 2017 e del 11 luglio 2018;

CONSIDERATO che la Commissione di gara, nell'esaminare la documentazione contenuta nella Busta Amministrativa del concorrente "*La Lucentissima società consortile a responsabilità limitata*" ha verificato che la società ha dichiarato espressamente di ricorrere al subappalto per lo svolgimento delle

attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali avvalendosi dell'opera di una sola società, la G.E.P.I.R. s.r.l., contrariamente a quanto disposto sia dal Capitolato d'oneri, al paragrafo 6.2, che dalla vigente normativa in materia di subappalto (art. 105 comma 6 d.lgs.50/2016), che prevedono espressamente che venga indicata, in sede di offerta, la terna dei subappaltatori.

In particolare la predetta norma del Codice degli Appalti pubblici prevede che **“È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.”**

A tal riguardo la Commissione ha rilevato che **l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali è considerata, ai sensi della legge n. 190 del 6 novembre 2012 art. 1, comma 53, quale attività particolarmente esposta al rischio di infiltrazione mafiosa.**

Per tali ragioni in data 4 dicembre 2017, la Commissione, in attuazione dell'istituto del soccorso istruttorio previsto dall'art. 83 d.lgs. 50/2016, ha richiesto al concorrente di chiarire le motivazioni per le quali, nella documentazione prodotta, non fosse stata indicata una terna di società alle quali affidare il servizio in subappalto.

Il concorrente, in data 6 dicembre 2017, in risposta a quanto richiesto, ha ribadito la propria volontà di non indicare una terna di società, e ha dichiarato sotto la propria responsabilità *“di non aver indicato una terna di subappaltatori, nel dichiarare di subappaltare l'attività –SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI – DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE poiché il SUBAPPALTATORE: GE.P.I.R. SRL - VIALE TOR MARANCIA 86 ROMA 00147CF 07437040582P.IVA 01776711002 è l'unica società, di cui la scrivente, è informata sul possesso dei requisiti morali, professionali e tecnici e di conseguenza del relativo possesso dell'iscrizione all'albo gestori ambientali.”*

CONSIDERATO che, come riportato nel verbale del 18 dicembre 2017, la Commissione, facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 d.lgs. 50/2016, ha nuovamente richiesto alla suddetta società di indicare la terna di subappaltatori, mediante comunicazione notificata in data 18/12/2017 tramite l'apposita sezione del portale www.acquistinretepa.it, e ha assegnato al concorrente il termine perentorio di 5 giorni, a partire dalla data di ricezione per integrare la documentazione fornita;

CONSIDERATO che, decorso tale termine perentorio, il concorrente non ha dato alcun esito alle richieste della Commissione.

RITENUTO di dover conformarsi a quanto disposto dall'art. 83, comma 9 d.lgs. 50/2016 che prevede

che qualora si faccia ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;

VISTI l'art. 29 e l'art. 76 del d.lgs. 50/2016;

DISPONE

l'esclusione dalla procedura in oggetto della società: **“La Lucentissima società consortile a responsabilità limitata”**;

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – nell'ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Roma, 03/09/2018

Il R.U.P.
Dott.ssa Emanuela CIGALA